

ALLEGATO 5 ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO “DNSH – DO NO SIGNIFICANT HARM” NELL’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DAL PNRR

Sommario

1. Premessa	2
2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo	2
3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH	7
Progetti nuovi	7
Fase ex ante – Selezione ed affidamento	7
Fase ex post - Esecuzione e chiusura degli interventi	10
Progetti in essere	11
Focus Rendicontazione attraverso REGIS	11
4. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH - Investimento “2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”	11
5. Conclusioni	14
ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per l’Investimento 2.1.b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”	14
- Check list n. 2 e n. 5 (<i>Investimento 2.1.b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>)	14
- Nota DPC n. 53687 del 10.12.2021	14
- Nota DPC n. 62104 del 01.12.2023	14
- Nota DPC n. 5539 del 05.02.2025	14

1. Premessa

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica del rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm) nelle operazioni che ricadono sotto la responsabilità del Dipartimento della Protezione Civile, finanziate dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa unionale e nella Guida Operativa del MEF.

Dopo aver inquadrato il principio DNSH dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire indicazioni operative per l'attuazione e verifica del DNSH specifiche per l'Investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica".

Allo scopo di semplificare l'azione delle Amministrazioni attuatrici e dei Soggetti Attuatori, il documento raccoglie in allegato gli strumenti utili per la verifica DNSH che vengono attivati per l'Investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", sulla base della Guida del MEF: Schede di Autovalutazione, Schede Tecniche per la verifica, Check List.

2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Il presente Allegato è volto a fornire specifiche indicazioni operative tese a indirizzare la realizzazione dell'**Investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"**, in capo al **Dipartimento per la Protezione Civile**, nel rispetto del principio del DNSH (Do no significant harm).

Le indicazioni contenute nel presente Allegato al Manuale Operativo derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento InvestEU);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;

- Schede di autovalutazione delle misure di riferimento¹ che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell'11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 22/2024);
- Vademecum DNSH di Fondazione IFEL - *Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR* - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica.²

Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: tagging climatico/ambientale e il principio “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (regolamento RFF), all'art. 18 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio del DNSH, ossia di non arrecare danno significativo all'ambiente in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, al par. 4, lettera e) dell'art. 18 prevede che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso regolamento. Tale Allegato fornisce un elenco di “campi di intervento” cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%, in funzione dei quali è determinato il “tagging climatico” di ogni misura del PNRR.

Il Regolamento (UE) 241/2021, inoltre, dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «**non arrecare un danno significativo**» agli obiettivi

¹ Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html) (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>).

² Il Vademecum di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il Vademecum è consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.

ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia³ (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF), il quale specifica l'ambito di definizione di "danno significativo" che può essere apportato da un'attività economica a ciascuno dei 6 **obiettivi ambientali** di cui all'art.9 dello stesso Regolamento, ovvero:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il Regolamento Tassonomia abilita la Commissione a stabilire c.d. "criteri di vaglio tecnico" attraverso l'emanazione di atti delegati, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica **contribuisca in modo sostanziale** all'obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.⁴

Ai fini di agevolare gli Stati membri **nella valutazione e presentazione del principio DNSH** nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento⁵. Il dettaglio delle valutazioni che le Amministrazioni hanno condiviso con la Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH, relative all'investimento 2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", è riportato nell'Allegato I "Scheda di Autovalutazione" al presente documento. Le **schede di auto-valutazione** della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Al fine di assistere le Amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica del rispetto del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>)

⁴ Al momento della pubblicazione del presente documento, ad integrazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

⁵ Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT))

Stato (MEF-RGS) ha diramato la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*⁶, da ultimo aggiornata con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22.

In riferimento allo scopo della Guida Operativa emanata dal MEF è necessario premettere che essa si pone solamente lo scopo di assistere le Amministrazioni, fornendo indicazioni.

Già nella Circolare, il MEF premette che la Guida è uno strumento di orientamento e supporto e che rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai Soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa.

All'interno della Guida questo concetto è più volte ribadito, sin dall'introduzione, laddove si precisa che: *“Rimane responsabilità di ciascuna Amministrazione titolare assicurare il rispetto del principio DNSH nella fase di attuazione, decidendo come recepire le indicazioni fornite dalla Guida in base alle peculiarità di ciascuna misura e del sottoinsieme di progetti o interventi man mano portati a rendicontazione.”*

Al Soggetto Attuatore di ogni specifico Investimento, in quanto responsabile della verifica del rispetto del principio DNSH per ciascun intervento, resta dunque la discrezionalità di interpretare i contenuti della verifica stessa attraverso l'interpretazione della normativa vigente e la sua applicazione allo specifico progetto.

Nella suddetta Guida Operativa è reperibile una **mappatura ed una associazione** dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle “aree di intervento” caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono, a titolo esemplificativo, riferite all'edilizia, all'efficienza energetica, ai cantieri e sono dettagliate in specifiche **schede tecniche** che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica. **Nella suddetta Guida Operativa si precisa che l'associazione tra investimenti e schede tecniche non ha carattere vincolante e spetterà all'Amministrazione selezionare le schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile. Le schede tecniche** individuano i criteri e gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* di cui devono tener conto le procedure, a seconda che la misura rientri o meno in un investimento per cui è stato definito un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR:

- *Regime 1:* l'Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici
- *Regime 2:* l'investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

⁶ Il MEF-RGS, con Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, ha adottato la prima versione della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH), aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33.

Alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 sono, altresì, allegate delle proposte aggiornate di **check list per la verifica e il controllo** che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nelle corrispondenti schede tecniche. Nello specifico, all'interno delle *check list* è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH.

Come specificato nelle summenzionate Circolari del MEF, la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la **disamina puntuale della normativa unionale, nazionale e/o regionale**, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo **ai principi tassonomici di sostenibilità** e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili⁷, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale", CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017). Proprio sui **CAM**, il rispetto dei criteri ambientali minimi comporta una compliance automatica di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (scheda 1) o ristrutturazione (scheda 2) degli edifici. Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali:

- identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
- aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Partendo dall'Edizione aggiornata della Guida del MEF (allegata alla già menzionata Circolare n. 22 del 14 maggio 2024) e al fine di fornire un compendio sulle specifiche tecniche relative agli interventi di competenza del Dipartimento Protezione Civile, l'Unità Organizzativa PNRR di questa Amministrazione, nella successiva sezione del presente documento, ha predisposto un approfondimento relativo alle indicazioni operative sull'applicazione del principio in esame, personalizzando la Guida del MEF sul DNSH agli Investimenti PNRR che la vedono direttamente coinvolta.

Segue una tabella rappresentativa dell'Investimento di competenza del Dipartimento, con indicazione del tagging climatico, del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e delle corrispondenti Check List di riferimento. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al presente documento per l'approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e Check List).

⁷ Si rappresenta che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni e le slide dei webinar sono disponibili ai seguenti [link](#): [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#); [Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti"](#) (italiadomani.gov.it).

Misura	Comp onente	Investimento / Riforma	Sotto- investment o	Tagging climatico	Regime	Schede tecniche	Check List
2	4	2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".	2.1.b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"	100%	Regime 1	Scheda 2 Scheda 5	Check List 2 Check List 5

3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

Il presente paragrafo si pone l'obiettivo di fornire indicazioni operative di dettaglio ai soggetti preposti all'attuazione dei singoli interventi PNRR in merito alla corretta applicazione del principio DNSH, per ciascuna fase di intervento.

Progetti nuovi

Il Soggetto attuatore è chiamato infatti a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH attraverso due fasi distinte, ovvero nella **fase ex-ante** (svolgimento delle procedure di gara, selezione e affidamento ai soggetti realizzatori) e in quella **ex-post** (esecuzione dei contratti). Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

Fase ex ante – Selezione ed affidamento

Come indicato dalla Guida MEF sul DNSH (allegata alla già menzionata Circolare n. 22 del 14 maggio 2024), i criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure nel PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati **dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli**

interventi. Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,⁸ nella **fase attuativa** degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure, le Amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

In particolare, nella fase di **predisposizione ed approvazione di un avviso/bando di gara** per selezionare un Soggetto realizzatore, il Soggetto attuatore deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DSNH. Al fine di assicurare il rispetto del principio DSNH, è infatti necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID⁹ (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*)¹⁰.

Nel caso in cui sia richiesto dal CID e dagli OA, è necessario prevedere esplicitamente un'esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e alla normativa nazionale (ad es. attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento) e il conseguimento di eventuali attestazioni volte a certificare il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente. A tal fine, si raccomanda di inserire all'interno della documentazione di gara le pertinenti schede tecniche DSNH pubblicate in allegato alla Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo. Inoltre, con riferimento alle specifiche DSNH da inserire nella **documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori**, è utile la consultazione del Vademecum DSNH di Fondazione IFEL - *Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica*,¹¹ che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, link a Linee Guida tecniche, illustrazione

⁸ Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 \(mef.gov.it\)](#))

⁹ Council Implementing Decision (CID) decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia.

¹⁰ Operational Arrangements (OA) Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR.

¹¹ Consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>

di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM. Segue al riguardo un utile estratto dal citato Vademecum.

Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL

Cosa inserire nei documenti di gara

Come definito nel Vademecum DNSH di IFEL (Fondazione ANCI) – in costante aggiornamento - cui si rimanda per i suggerimenti tecnici ai RUP e ai Progettisti, i documenti di gara dovranno tenere conto:

- di quanto previsto dalla versione aggiornata della “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” del MEF emanata con Circolare n. 22/2024;
- di quanto previsto dalle “Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;
- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- delle specifiche tecniche Affidamento dei servizi di progettazione obbligatorie e delle condizioni di esecuzione del contratto.

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario che il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

Affidamento dei lavori

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario che il Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM. In particolare, è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (Regime 1). Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto. Si precisa che, in caso di gare centralizzate, la fase ex-ante sarà valutata dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante. Nella fase di stipula del contratto con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicato tra gli obblighi del Soggetto realizzatore il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione.

Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto Realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Con la stipula del contratto, intesa come assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si conclude la fase ex ante.

Fase ex post - Esecuzione e chiusura degli interventi

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la compliance a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nella fase "ex post", ovvero nel corso dell'attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH. **In fase ex post, in qualsiasi momento durante l'espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase ex ante relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.**

Per quanto concerne le modalità di verifica della compliance al DNSH, **in fase di erogazione/pagamento** il Soggetto attuatore potrà prevedere l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore. Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH (es. presentazione della "Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese sostenute"), lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

Sempre in merito alle verifiche ex post, per quanto attiene, in particolare, agli adempimenti attinenti al processo **dei controlli** con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH (trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che il rispetto dei vincoli DNSH può essere sancito attraverso autocertificazione, anche mediante compilazione delle checklist di controllo che riassumono tutti gli elementi di verifica, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Laddove il principio DNSH costituisca, inoltre, anche un requisito esplicito dell'intervento espressamente indicato nelle condizionalità di cui all'Annex alla CID e agli Operational Arrangements, sarà necessario allegare attestazione di verifica di tutti gli elementi di controllo delle checklist utilizzate con indicazione della relativa documentazione probatoria.

Il Soggetto attuatore è tenuto a **conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione probatoria**, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti - il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH).

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di verifica all'Investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Progetti in essere

Nel caso dei progetti in essere, la verifica in merito al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH) è effettuata, ora per allora, utilizzando la scheda semplificata trasmessa alle Amministrazioni attuatrici con nota del Dipartimento della Protezione civile n. 53687 del 10.12.2021 (Allegato IV).

Focus Rendicontazione attraverso REGIS

Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. La verifica del rispetto del DNSH è elencata all'interno del sistema ReGiS nella tile "Rendicontazione Spese vs ARdi – Creazione".

Oltre all'attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema le checklist (allegate alla Circolare MEF n.22/2024) debitamente compilate in ogni sezione e secondo le modalità descritte dalla relativa Circolare MEF. Le Check List sopra richiamate dovranno essere datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore e caricate in un unico file zip. Il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, conservare la documentazione probatoria delle verifiche effettuate nel proprio fascicolo di progetto rendendola disponibile in caso di eventuali controlli.

Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: ex-ante ed ex-post; pertanto, le check list sono strutturate indicando le due diverse fasi. Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check list nelle corrispondenti sezioni, che dovranno essere prodotte unitamente alla Dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi PNRR.

4. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH - Investimento "2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

A completamento di quanto precedentemente descritto, il paragrafo che segue si concentrerà sull'applicazione del Principio DNSH all'investimento "2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

Partendo dall'analisi dell'investimento PNRR assegnato al Dipartimento, con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH¹², il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 22 del 14 maggio 2024, nonché della "Scheda di autovalutazione" predisposta dal Ministero in fase di autovalutazione come sopra descritto ed allegata al presente documento per facilità di analisi (Allegato I).

Nel prospetto che segue, sono riportate le correlazioni tra gli investimenti PNRR assegnati al Dipartimento e le relative **schede tecniche** da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH allegate alla Circolare n. 22

¹² Il Regolamento 2021/241 stabilisce all'art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.

del 14 maggio 2024, nonché il Regime applicabile (Regime 1). Tali schede hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Titolo misura	Elementi DNSH	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 3 Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali	Scheda 4 Acquisto, Leasing e Noleggio AEE	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica
Inv. 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Regime 1	X			X

Tra gli strumenti messi a disposizione per la verifica della compliance al DNSH dell'intervento in oggetto, la Guida operativa del MEF-RGS ha indicato pertanto le seguenti schede:

- scheda 2 *"Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali"*
- scheda 5 *"Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici"*

Le **schede tecniche** identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ex-ante ed ex-post. Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida. A seconda che la misura ricada o meno in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1 o Regime 2), le procedure dovranno prendere in considerazione determinati criteri ed elementi di verifica ex ante ed ex post, individuati nelle relative schede tecniche.

Dopo l'analisi della scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante da parte del Soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio DNSH, sarà necessario procedere alla compilazione della relativa **check list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Le **check list** contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH, indicate nella colonna "elemento di controllo".

Per agevolare il lavoro dei soggetti preposti coinvolti a vario titolo, le check list di controllo relative al DPC sono state arricchite con l'ulteriore colonna *"Documenti di riferimento per la verifica"*, dove sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di documenti utili a garantire e dimostrare il rispetto del principio DNSH.

Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, questa andrà valorizzata con gli "elementi di controllo" con "sì", "no" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo classificato come "non applicabile", il Soggetto Realizzatore dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione. Sempre per quanto attiene la compilazione delle checklist, un ulteriore elemento di dettaglio consiste nella loro suddivisione in due fasi, **ex-ante** ed **ex-post**.

Per la prima, nella maggior parte dei casi si farà riferimento alla fase antecedente la stipula del contratto di fornitura di beni, servizi e lavori. Per la fase ex-post, invece, bisognerà prendere a riferimento le attività di esecuzione dei contratti.

Le suddette **check list n. 2 e n. 5**, da compilarsi nella fase ex ante e nella fase ex post, dovranno essere utilizzate per la verifica della conformità al principio del DNSH dei **nuovi progetti**.

Per la puntuale compilazione di tali checklist, si rinvia alla nota DPC n. 62104 del 01.12.2023, allegata alle presenti Istruzioni operative. Si fa, inoltre, rinvio alla checklist "assistita" n. 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" e alla checklist "assistita" n. 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", allegate al Vademecum DNSH di IFEL e disponibili sul portale Italia Domani, che contengono suggerimenti pratici sui documenti e certificati utili per attestare i requisiti DNSH ed esempi concreti di casi in cui è possibile rispondere "No" o "Non applicabile", in coerenza con quanto indicato nella Guida Operativa.

Il **Soggetto Realizzatore**, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà contribuire ad alimentare la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nelle schede indicate nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Come specificato in premessa, la mappatura di cui sopra tra misure PNRR e schede tecniche proposta dalla Guida operativa MEF, fornendo indicazioni sulle aree da attenzionare, ha carattere solo orientativo e l'Amministrazione titolare degli interventi può specificare in base alle caratteristiche puntuali dei propri interventi se è necessario procedere all'esame di ulteriori schede tecniche e relative check list.

Per gli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "**progetti in essere**"), la verifica della sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH viene effettuata dal Soggetto attuatore, come precisato nella nota DPC n. 53687 del 10.12.2021, attraverso la compilazione **ora per allora** – quindi solo nella **fase ex post** - della **checklist semplificata**, predisposta *ad hoc* per i "progetti in essere" e allegata alla succitata nota.

Per una corretta compilazione della checklist semplificata prevista per i progetti in essere, si fa rinvio alle indicazioni fornite con la nota DPC n. 5539 del 05.02.2025, allegata alle presenti istruzioni operative.

Al riguardo la Circolare MEF dell'11 agosto 2022, n. 30 del MEF "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori",¹³ specifica che: *"Con riferimento ai progetti "in essere" con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, al momento del caricamento su Regis dei dati e delle informazioni relative a ciascuna procedura di gara, il Soggetto Attuatore dovrà, in ogni caso, procedere all'apposizione dei flag informatici così come previsti dal sistema informativo in relazione alle specifiche aree di controllo allegando idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi adottati (laddove possibile) nonché lo svolgimento delle suddette verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora"*.

¹³ Consultabile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/

Conservazione della documentazione

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consenta di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

Si evidenzia che la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta costituisce la violazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” e che sono previsti meccanismi amministrativi che comportano la sospensione dei pagamenti e/o l'avvio del processo di revoca in caso di mancato rispetto del DNSH.

5. Conclusioni

Il Dipartimento si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per l'Investimento 2.1.b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

- Check list n. 2 e n. 5 (*Investimento 2.1.b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”*)
- Nota DPC n. 53687 del 10.12.2021
- Nota DPC n. 62104 del 01.12.2023
- Nota DPC n. 5539 del 05.02.2025